



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma  
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Cristiano De Giovanni  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 23490/2015 R.G.

promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] e elettivamente domiciliati in Piazza Bartolomeo Gastaldi 1 Roma presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

ATTORI

contro:

UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101) rappresentata e difesa dall'avv. MORERA UMBERTO e  
elettivamente domiciliata in L.GO G. TONIOLO 6 ROMA presso lo studio del difensore;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.2.2019

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione<sup>1</sup>**

La [redacted] ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di Interest rate Swap n 2068219 ovvero accertarsene l'annullabilità e/o la risoluzione oltre ai danni mentre [redacted] in qualità di fideiussori, hanno chiesto dichiararsi la loro liberazione ex art. 1956 assumendo che il contratto era nullo per difetto di alea nonché per difetto di causa in concreto e per indeterminatezza dell'oggetto, che il contratto doveva essere annullato per la violazione degli obblighi informativi; che il contratto doveva essere risolto per violazione dell'art. 21 del TUF e che i fideiussori erano legittimati ad eccepire le nullità dedotte dalla società attrice.

Nel costituirsi la convenuta ha chiesto rigettarsi le avverse domande in quanto infondate.

Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611).

1 Le domande di nullità per difetto di causa in astratto e in concreto e per mancanza dell'oggetto sono infondate.

Dalla documentazione prodotta emerge che:

- la [redacted] - il cui oggetto sociale era costituito dalla costruzione, dalla manutenzione e dalla gestione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sito nel Comune di Recanati-, nel mese di ottobre 2010, ha stipulato con Unicredit Leasing un contratto di locazione finanziaria per l'importo di € 3.000.000,00 della durata di mesi 200 e con canoni variabili sulla base del tasso Euribor 3M (doc. 3 attori);
- il legale rappresentante della [redacted] ha dichiarato che la società era consapevole del tipo di operazione economica conclusa e dei rischi ad essa sottesi (doc. 1 convenuta);
- le parti hanno concluso un contratto di consulenza in materia di investimenti e la convenuta ha provato di avere consegnato il documento informativo con i relativi allegati da A a G (doc. 3 convenuta) nonché la Schede Informative (doc. 4 convenuta);
- le parti hanno sottoscritto, nel mese di settembre dell'anno 2011, un Accordo Quadro per la regolamentazione di contratti di Interest Rate Swap cui sono stati allegati i piani di ammortamento e le comunicazioni dei costi e degli oneri (doc. 6, 7, 8, 9 e 10 convenuta).

Emerge, quindi, *per tabulas* che la pretesa deficienza causale del contratto in astratto è infondata in quanto l'intera operazione economica può ricondursi nell'alveo della atipicità ex art. 1322, secondo comma, c.c.; del pari la meritevolezza degli interessi perseguiti ex artt. 1218 e 1343 c.c. e la determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. trovano riscontro nella documentazione suindicata, idonea come tale a dimostrare il tipo di assetto di interessi concretamente perseguito dalle parti rispetto ad una operazione economica avente natura aleatoria.

2 Le domande di annullamento per i vizi di dolo ed errore sono infondate per difetto dei requisiti.

Gli attori si limitano ad invocare la sussistenza dei pretesi vizi ma non hanno allegato alcun elemento idoneo a farne apprezzare la rilevanza ex art. 2967 c.c..

3 La domanda di risoluzione del contratto è infondata.

Dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge che alcun inadempimento nei termini indicati dagli attori (omessa comunicazione di circostanze essenziali del rapporto) è stato posto in essere dalla convenuta.

4 La domanda risarcitoria è infondata per difetto degli elementi costitutivi non avendo gli attori fornito prova di una condotta colpevole e lesiva della convenuta e del preteso nesso eziologico con i danni prospettati.

5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri medi di cui al

<sup>1</sup> La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del Dl n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15.

D.M. 55/2014 - con esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso - da aumentarsi per la palese infondatezza delle plurime domande formulate dagli attori.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:

- rigetta le domande degli attori;
- condanna altresì gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta, UNICREDIT SPA, le spese di lite, che si liquidano in € 9.500,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi.

Così deciso in Roma in data 22 maggio 2019.

il Giudice  
Cristiano De Giovanni